

Nota n°: 2/2022

**Oggetto: REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA E OBBLIGO DI EMETTERE IL "DOCUMENTO COMMERCIALE" (SCONTRINO FISCALE).**

**Indice:** \_\_\_\_\_

|     |                |
|-----|----------------|
| P.1 | PREMESSA       |
| P.2 | DISCIPLINA IVA |
| P.3 | CONCLUSIONI    |

**PREMESSA:** \_\_\_\_\_

Con riferimento alle richieste di chiarimento, pervenute da alcune farmacie, sulla necessità o meno di emettere lo scontrino fiscale per gli importi ricevuti come Remunerazione Aggiuntiva sui medicinali erogati in regime di SSN, si precisa quanto segue:

- il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, del 11 agosto 2021, pubblicato nella G.U. n. 69 del 29.10.2021, ha dato attuazione a quanto previsto dal Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 relativo a "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19". In particolare si sottolinea che l'art. 20, comma 4, del D.L. evidenzia che il fine è quello "di rafforzare strutturalmente la resilienza, la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l'attività di cui all'art.1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 6". Il complesso normativo, quindi, riconduce questo specifico provvedimento nell'ambito delle misure urgenti in materia di sostegno ai soggetti che hanno avuto e potranno avere minori ricavi o maggiori costi

o maggiori sacrifici conseguenti all'emergenza da COVID-19. E proprio in questo contesto fissa, come per tutti gli altri interventi di ristoro due vincoli: la temporaneità ed i limiti di spesa.

- Il decreto interministeriale all'art. 1, comma 1, pur correlando, ai fini del calcolo dell'ammontare, la remunerazione al rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale, nel successivo comma 2 precisa che "...non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".
- Infatti Federfarma, nella circolare del 29 ottobre 2021, dà evidenza al fatto che l'ammontare erogato alle farmacie non modifica il prezzo al pubblico e, di conseguenza, le quote di spettanza degli altri attori della filiera (grossisti e aziende farmaceutiche). La somma erogata, che del resto è determinata in modo diversificato per tener conto delle caratteristiche specifiche delle singole farmacie, rimane di spettanza solo delle stesse e sugli ammontari erogati non si applicano le trattenute previdenziali, sindacali e convenzionali che rimangono tutte commisurate al prezzo al pubblico dei medicinali al lordo dell'IVA e al netto degli sconti al SSN. Federfarma, nella stessa circolare, precisa altresì che tale ammontare, proprio in quanto non modifica il prezzo del farmaco, non incide sull'IVA dovuta dalla farmacia.
- Questo complesso quadro normativo e interpretativo porta a radicare l'ammontare erogato alle farmacie nel più ampio contesto delle Misure di Sostegno a ristoro dei maggiori costi sostenuti e dei sacrifici fatti dalle farmacie nella loro attività di presidio al territorio nell'emergenza Covid-19 (attività che del resto permane ancora oggi). A seguito delle considerazioni sopra esposte tali somme pagate alle farmacie sono state considerate "fuori campo IVA".

**DISCIPLINA IVA:** \_\_\_\_\_

Il quadro sopra esposto è essenziale per definire in modo preciso l'operazione a fronte della quale si chiede se sia obbligatorio o meno emettere lo scontrino fiscale.

**Ci si riferisce perciò, in sintesi, ad una operazione che dà luogo, per la farmacia, ad una entrata "fuori campo IVA".**

L'Agenzia delle Entrate nella sua FAQ n. 15 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 29 aprile 2021 ha risposto che "per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA" l'operatore non è obbligato ad emettere fattura elettronica. E questa posizione è stata ribadita nella "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche" richiamando esplicitamente la FAQ sopra riportata.

Per analogia, tenuto conto che il Registratore Telematico, così come la "Ricevuta fiscale", e, prima, il Misuratore Fiscale rientrano nel contesto degli strumenti che il legislatore ha introdotto per la "Certificazione dei corrispettivi" percepiti dai soggetti che non hanno l'obbligo di emettere la fattura se non nel caso in cui questa sia esplicitamente richiesta dall'acquirente, come nel caso delle Farmacie.

#### CONCLUSIONI:

---

In conseguenza alle analisi sopra esposte si può concludere che:

**La farmacia per le operazioni "fuori campo IVA" tra le quali rientrano, come sopra analizzato, le riscossioni effettuate come Remunerazione Aggiuntiva, non è obbligata ad emettere lo scontrino fiscale con il Registratore Telematico.**

In questo senso si è già espressa Federfarma Veneto.

Ove la farmacia decidesse di emettere lo scontrino fiscale nel caso in cui il Registratore Telematico non fosse già predisposto, sarà necessario far intervenire il tecnico perché lo programmi per consentirgli di classificare e rappresentare tali operazioni con il "codice natura: N2.2".

Tenuto comunque conto della non obbligatorietà, si evidenzia, altresì, che nel valutare la opportunità di far intervenire il tecnico per abilitare il "Codice N2.2" va considerata anche la temporaneità del provvedimento che, a prescindere dalla emergenza Covid-19, attualmente è prevista fino al 31 dicembre 2022.

Lo studio, come sempre, rimane comunque a disposizione per ulteriori approfondimenti e/o integrazioni.

**Studio Brunello STP s.r.l.**

**Dr. Franco Cosmo**